



Allegato alla determina dirigenziale n. 235 del 19.08.2024 reg. gen.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- I commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 così come modificati dal comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'art. 243 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabiliscono che *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- Il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021 relativo alle modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, individuati sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e colpiti dal fenomeno di spopolamento, assegna a questo Ente per l'intero periodo 2021-2023 la somma di Euro 116.653,73 al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il



ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;

- Con Delibera CIPE n. 8 del 2015 si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020 nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dei servizi essenziali attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Tutto ciò premesso e considerato,

EMANA IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali e artigianali attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Valva (SA), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio-II ANNUALITA'

DPCM del 30 settembre 2021 *Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021.

Art. 1 – Contesto e finalità dell'Avviso pubblico

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico destinato alla concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali e artigianali attraverso l'apertura di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Valva (SA), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM del 30 settembre 2021 sopra richiamato. (art. 2, comma 2, lett.b dpcm 30/09/2021).



2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad **euro 38.884,57**.

2. Il Comune di Valva intende finanziare progetti per l'avvio di attività commerciali e artigianali nel territorio comunale, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto per un importo massimo di **euro 38.884,57** per ogni iniziativa ammissibile a finanziamento e collocata utilmente in graduatoria.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che regolerà i rapporti fra il Comune ed il beneficiario. La stipula di detta Convenzione avverrà successivamente al ricevimento ed accreditamento della II annualità del Fondo *de quo* a favore del Comune di Valva.

4. L'amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di incrementare l'ammontare della sovvenzione massima qualora vi siano somme eventualmente non erogate, in misura proporzionale al numero di istanze presentate e ritenute ammissibili.

5. Qualora l'importo totale dell'investimento sia inferiore al massimale di contributo erogabile il Comune rimodulerà in quota parte l'entità dello stesso fino a concorrenza della copertura delle spese ammesse a finanziamento.

6. Il contributo sarà erogato in due tranches di medesimo importo pari al 50% del contributo assegnato. Una prima tranche all'atto della presentazione di fatture, anche non quietanzate, pari ad almeno il 50% della spesa totale di progetto. Il saldo sarà erogato previa rendicontazione dell'intera anticipazione ricevuta ed alla trasmissione delle fatture a saldo anche non quietanzate. Si precisa che tutte le transazioni finanziarie dovranno avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario intestato al fornitore riportante la seguente dicitura sia sulla fattura che nella causale del bonifico: "*Spesa cofinanziata nell'ambito del Fondo Comuni Marginali DPCM 30/09/2021*" includendo il "*Codice unico di progetto*" (CUP) assegnato dal Comune. Resta inteso che l'impresa beneficiaria potrà richiedere



direttamente anche l'erogazione in un'unica soluzione a saldo, con fatture e giustificativi di spesa anche non quietanzate.

7. Il contributo verrà erogato mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili ed utilmente posizionate in graduatoria.

8. il Comune di Valva si riserva di concedere il relativo contributo anche in presenza di una unica richiesta

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30 settembre 2021, sono ammessi a presentare richiesta di contributo a valere della II Annualità del Fondo Comuni Marginali:

i) le attività regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale o agricola) dopo la pubblicazione del presente bando;

ii) le imprese costituende, vale a dire che al momento della presentazione della domanda sono regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente competente come "IMPRESA INATTIVA" impegnandosi entro e non oltre 30 giorni dal completamento del programma di spesa a perfezionare l'ATTIVAZIONE dell'impresa presso la C.C.I.A.A. (art.9 L.n. 40/2007);

iii) le attività regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che procedono all'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO dopo la pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre 30 giorni dal completamento del programma di spesa;

iv) le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori del Comune di Valva attraverso apposita unità produttiva.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE IMPRESE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO DI VALVA CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE;



2. I richiedenti, inoltre, devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



c) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

d) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

e) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera b) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 4 – Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del



Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 5 – Cumulo

1. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con:

-I regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

-Altri finanziamenti pubblici purché le spese del presente progetto non risultino le stesse già inserite in altri finanziamenti (c.d. divieto di doppio finanziamento).

2. Per la copertura della parte d'investimento non oggetto del contributo ci si può avvalere sia di finanziamenti esterni che di mezzi propri o di entrambi.

Art. 6 – Spese ammissibili



1. Le risorse concesse possono essere adoperate per finanziare le seguenti spese:

a) **spese di investimento:** *acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; automezzi a condizione che essi siano strettamente necessari all'attività che si intende promuovere (l'attività principale deve riguardare il trasporti di merci e/o persone)*

b) **spese di gestione:** *materie prime, canoni di locazione, canoni di leasing e/ di noleggio di beni strumentali, spese per servizi professionali rese da terzi, spese pubblicitarie, garanzie assicurative e/o fideiussorie, personale dipendente.*

2. Le spese di investimento devono rappresentare almeno l'80% del costo totale, invece, le spese di gestione non possono essere superiori al 20% del costo totale di progetto.

3. La quota parte di contributo impiegata per la copertura delle spese di gestione sarà erogata con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il Soggetto Interessato, pena la non ammissibilità della domanda, potrà presentare un piano di investimenti (Allegato B) organico e funzionale, tale da permettere effettivamente, la messa in attività dell'attività economica oggetto di richiesta di contributo ed idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa in termini di produzione, di costi, di spazi e di occupazione.

5. Sono ammesse a finanziamento le sole spese (investimento e/o gestione) sostenute a far data dalla presentazione della domanda ed entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del Comune di Valva.

Art. 7 - Spese non ammesse

Le risorse concesse non possono essere adoperate per investimenti in:



- IVA, tasse, imposte e contributi di natura personale;
- l'acquisto di mezzi mobili registrati non strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi oggetto dell'idea progettuale;
- Beni ad uso promiscuo quali notebook, tablet, telefoni cellulari e simili, non strettamente connessi all'attività oggetto della domanda di ammissione a contributo;
- Beni usati;
- Beni immobili se non strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi oggetto dell'idea progettuale.

8 – Iniziative non ammissibili a contributo

Non sono ammissibili a contributo i progetti di investimento volti ad avviare attività di:

- somministrazione di cibi e bevande (codice ATECO 56.10.10);
- tipo agricolo (codici ateco da 01.1 a 01.7)

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano istanza al Comune di Valva con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti nel presente avviso, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- a) Copia del Documento in corso di validità del rapp.te legale;
- b) Format di domanda (Allegato A);
- c) Preventivi di spesa e/o eventuale Computo Metrico, in caso di lavori, a firma di tecnico abilitato;

2. L'istanza deve essere inviata, in formato pdf, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo del Comune **protocollo@pec.comune.valva.sa.it entro e non oltre le ore 14:00 del 03.09.2024**

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

5. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 2, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del



presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 10 – Valutazione delle istanze

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata dal **Responsabile Unico del Procedimento** nella persona **DELL'ING. GIACOMO CUOZZO**. Detta valutazione -volta ad accertare la regolarità formale delle istanze - verrà effettuata con le modalità di seguito descritte al fine di verificare la:

- presentazione entro i termini di scadenza previsti;
- presenza della domanda redatta in conformità agli allegati richiesti;
- presenza di documento di identità in corso di validità del soggetto istante.

2. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

3. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

4. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Art. 11- Criteri di valutazione delle domande di partecipazione

1. Superata la fase di ammissibilità anche attraverso la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni fornite all'interno degli Allegati A e B, i progetti saranno valutati nel merito in base ai criteri e i relativi punteggi di premialità di cui al successivo punto 2.

2. Criteri di valutazione:



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO

VIA 23 NOVEMBRE 1980 – 84020 VALVA (SALERNO)

QUOTA DI COFINANZIAMENTO calcolata in % sul totale delle spese ammesse secondo la seguente formula: $\checkmark \text{ Cofinanziamento } = \frac{\text{Proponente} - \text{Totale spese ammesse-contributo richiesto}}{\text{Totale spese ammesse-contributo richiesto}}$	Max 10 punti
TALE PUNTEGGIO E' RICONOSCIUTO SOLO IN PRESENZA DI PREVENTIVI DI SPESA E/O DOCUMENTAZIONE DIMOSTRANTE LE SPESE CHE SARANNO SOSTENUTE DAL PROPONENTE	

Impresa Giovanile e/o Femminile	Max 5 punti
Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi come impresa giovanile, ossia quelle imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.	2 punti
Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: - per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.	5 punti

Altri criteri	
Il punteggio viene attribuito se il progetto proposto prevede la realizzazione di attività relative a costruzioni ed impiantistica	85 punti



3. Il punteggio totale massimo attribuibile all'istanza è pari a 100. Sulla base dei punteggi ottenuti, verrà redatta apposita graduatoria di merito relativa alle istanze pervenute e che abbiano superato positivamente la valutazione di ammissibilità.

4. In caso di parità di punteggio, verrà osservato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune di Valva (SA), alla Sezione "Amministrazione trasparente".

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

4. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

Art. 13 – Obblighi a carico del beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di



controllo;

- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

2. Ulteriori obblighi del beneficiario:

- mantenere per tutta la durata del progetto di investimento, nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso, i requisiti di cui all'art. 4 comma 2;
- non cedere volontariamente, alienare o concedere in locazione l'attività e/o i beni oggetto di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa;
- non trasferire la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione al di fuori del territorio del Comune di Valva, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa.

Art. 14 – Controlli e monitoraggio

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente procedimento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

Art. 15– Revoche

Sarà disposta la revoca del contributo:

- a)** Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in *loco*, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
- b)** Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo sia stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procederà alla revoca totale delle agevolazioni.
- c)** Nel caso in cui, si verifichi il trasferimento della sede o dell'unità produttiva locale al di fuori del territorio del Comune di Valva prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa il Comune procederà alla revoca totale delle agevolazioni.



d) Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Art. 16 – Informazioni per le procedure di accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Valva (SA).
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni e entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 17– Tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e al Regolamento (UE) 2016/679 “*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati*” (GDPR).
2. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere.

Art. 18 – Responsabile del Procedimento

1. Il titolare del procedimento è il **Comune di Valva** (SA).
2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è individuato nella persona **dell'Ing. Giacomo CUOZZO**
3. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: **protocollo@pec.comune.valva.sa.it**



Art. 18 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Avviso pubblico ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Valva (SA)
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste all'indirizzo PEC: **protocollo@pec.comune.valva.sa.it** oppure telefonando al numero 0828-796001

Valva, li.....

Il RUP

Ing. Giacomo CUOZZO



Allegato “Codici Ateco”

Codice

Ateco	SEZIONE	Descrizione
2007		
	F	COSTRUZIONI
41	F	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.1	F	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.10	F	Sviluppo di progetti immobiliari
41.10.0	F	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.10.00	F	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.2	F	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
41.20	F	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.0	F	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.00	F	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali



42	F	INGEGNERIA CIVILE
42.1	F	Costruzione di strade e ferrovie
42.11	F	Costruzione di strade e autostrade
42.11.0	F	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.11.00	F	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12	F	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.0	F	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.00	F	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13	F	Costruzione di ponti e gallerie
42.13.0	F	Costruzione di ponti e gallerie
42.13.00	F	Costruzione di ponti e gallerie
42.2	F	Costruzione di opere di pubblica utilità
42.21	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.0	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.00	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.0	F	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.9	F	Costruzione di altre opere di ingegneria civile
42.91	F	Costruzione di opere idrauliche
42.91.0	F	Costruzione di opere idrauliche
42.91.00	F	Costruzione di opere idrauliche
42.99	F	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.0	F	Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.01	F	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	F	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43	F	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO

VIA 23 NOVEMBRE 1980 – 84020 VALVA (SALERNO)

43.1	F	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.11	F	Demolizione
43.11.0	F	Demolizione
43.11.00	F	Demolizione